

**Causa C-630/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di presentazione:**

17 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Kúria (Corte suprema, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

26 settembre 2023

**Ricorrenti in cassazione:**

ZH

KN

**Resistente in cassazione:**

AxFina Hungary Zrt.

**Oggetto del procedimento principale**

Determinazione della portata e dell'applicazione delle conseguenze giuridiche nel caso in cui una clausola di un contratto stipulato con i consumatori ed espresso in valuta estera, in forza della quale il consumatore si assume illimitatamente il rischio di cambio, sia abusiva e ciò comporti l'invalidità totale del contratto.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Articolo 267 TFUE.

## Questioni pregiudiziali

1. Se sia corretto interpretare l'espressione «[il contratto] possa sussistere senza le clausole abusive», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), nel senso che un contratto stipulato con un consumatore ed espresso in valuta estera possa sussistere senza una clausola contrattuale afferente all'ambito della prestazione principale del contratto e che attribuisce illimitatamente al consumatore il rischio di cambio, tenuto conto che il diritto dello Stato membro disciplina il meccanismo di conversione della valuta mediante disposizioni legislative imperative.

Se sia compatibile con l'articolo 1, paragrafo 2, con l'articolo 6, paragrafo 1, e con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una prassi giudiziaria di uno Stato membro (fondata su un'interpretazione del diritto dello Stato membro effettuata alla luce della direttiva e conforme ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea), secondo la quale, tenuto conto del principio dell'arricchimento senza causa,

- a) si ordina il rimborso al consumatore (o la liquidazione a favore di quest'ultimo) delle somme incassate dal creditore in forza della clausola dichiarata abusiva, ma l'ordine di cui trattasi non è disposto nell'ambito di una restitutio in integrum, perché una norma speciale di diritto nazionale esclude tale eventuale conseguenza giuridica dell'invalidità, né vengono applicate autonomamente le norme sull'arricchimento senza causa, dal momento che il diritto nazionale non prevede detta conseguenza giuridica per l'invalidità del contratto, bensì si solleva il consumatore dalle conseguenze che gli sono particolarmente pregiudizievoli e si ripristina contemporaneamente l'equilibrio contrattuale tra le parti mediante l'applicazione della principale conseguenza giuridica che il diritto dello Stato membro prevede per la nullità, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, cosicché le clausole abusive non impongono alcun obbligo al consumatore, ma gli altri elementi (non abusivi) del contratto (compresi gli interessi contrattuali e altri costi) restano vincolanti per le parti secondo i medesimi termini;
  - b) nel caso in cui una dichiarazione di validità non sia possibile, determina le conseguenze giuridiche dell'invalidità dichiarando, ai fini del calcolo degli obblighi economici, l'efficacia del contratto fino alla pronuncia della sentenza e procedendo al calcolo degli obblighi economici rispettivi delle parti attraverso l'applicazione del principio dell'arricchimento senza causa.
2. Se, al momento di determinare le conseguenze giuridiche di un contratto invalido per il motivo sopra esposto, si possa disapplicare una disposizione

di uno Stato membro entrata in vigore successivamente e che ha introdotto da allora in poi l'obbligo di conversione in fiorini, poiché tale disposizione, in conseguenza della fissazione del tasso di cambio, attribuisce una certa parte del rischio di cambio al consumatore, il quale – a causa della clausola contrattuale abusiva – dovrebbe essere completamente sollevato da detto rischio.

3. Nel caso in cui, conformemente al diritto dell'Unione, non sia possibile determinare le conseguenze giuridiche dell'invalidità né mediante una dichiarazione di validità né mediante una dichiarazione di efficacia, quali siano le conseguenze giuridiche, con la corrispondente base dottrina, che devono essere determinate pertanto contra legem, indipendentemente dalla normativa dello Stato membro relativa alle conseguenze giuridiche e sulla base del solo diritto dell'Unione, tenuto conto del fatto che la direttiva 93/13 non disciplina le conseguenze giuridiche dell'invalidità.

### **Normativa dell'Unione europea applicabile**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articolo 1, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») del 3 ottobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819).

Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 2022, Lombard Lízing (C-472/20, EU:C:2022:242)

Sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2023, AxFina Hungary (C-705/21, EU:C:2023:352).

Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell'annullamento del contratto) (C-520/21, EU:C:2023:478).

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959 recante approvazione del codice civile; in prosieguo: il «codice civile previgente»): articolo 209, paragrafi 1 e 4; articolo 209/A, paragrafo 2; articolo 237, paragrafi 1 e 2; articolo 361, paragrafo 1; e articolo 363, paragrafo 1

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla decisione della Kúria resa nell'interesse

dell'uniformità del diritto relativamente ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori) (legge DH1): articoli 3 e 4

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (legge n. XL del 2014, relativa alle norme applicabili al calcolo degli obblighi economici di cui alla legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla decisione resa dalla Kúria, nell'interesse dell'uniformità del diritto relativamente ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti finanziari con i consumatori, nonché a diverse altre disposizioni) (legge DH2): articoli 3, 4 e 37.

Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (legge CXLV del 2015, che disciplina questioni relative alla conversione in fiorini dei crediti derivanti da taluni contratti di mutuo conclusi con i consumatori) (legge DH7): articoli 3, 9, 12, 13 e 15.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La società AxFina Hungary Zrt. (in prosieguo: «AxFina»), in qualità di locatore finanziario, e ZH, in qualità di locatario finanziario, hanno concluso, il 21 giugno 2007 – con l'assunzione di una garanzia in solido da parte di KN – un contratto di leasing finanziario espresso in valuta estera [franchi svizzeri] (CHF) finalizzato all'acquisto di un autoveicolo da turismo. Il locatario finanziario ha scelto una modalità di conguaglio delle variazioni del tasso di cambio in base alla quale doveva corrispondere 120 rate mensili fisse e il conguaglio delle variazioni del tasso di cambio era effettuato alla scadenza della durata del contratto. AxFina ha pagato al fornitore il prezzo di acquisto del bene oggetto del leasing finanziario e ZH è entrato in possesso dell'autoveicolo. Il 7 maggio 2013, AxFina ha risolto il contratto di leasing finanziario con effetto immediato a causa della mora del pagamento da parte di ZH e KN, ragion per cui l'intero importo del debito risultante dal contratto è diventato esigibile in un'unica soluzione.
- 2 AxFina ha agito in giudizio contro ZH e KN, chiedendo che, in considerazione del fatto che il contratto era invalido a causa del carattere abusivo della clausola relativa alle variazioni del tasso di cambio, detto contratto fosse dichiarato valido con effetto retroattivo e che le parti convenute fossero condannate a pagare il capitale e gli interessi. Il capitale richiesto includeva anche l'importo dovuto per le variazioni del tasso di cambio.
- 3 Nella sua sentenza, il giudice di primo grado ha dichiarato che il contratto di leasing finanziario era invalido a causa del carattere abusivo del rischio di cambio. Ha sottolineato che, come conseguenza giuridica dell'invalidità, ZH e KN erano obbligati a sopportare tale rischio fino a un determinato certo limite. Detto giudice ha ridotto il credito di AxFina dell'importo che eccedeva quello che ZH avrebbe

dovuto pagare se il contratto fosse stato espresso in fiorini ungheresi [(HUF); in prosieguo: i «fiorini»].

- 4 ZH e KN hanno interposto appello, a seguito del quale il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il metodo di calcolo degli obblighi economici utilizzato dal giudice di primo grado non fosse contrario né al diritto ungherese né a quello dell'Unione. A suo avviso, l'irreversibilità del servizio fornito in forza del contratto di leasing finanziario escludeva il ripristino della situazione originaria.
- 5 Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva, ZH e KN chiedono l'annullamento della sentenza e il rigetto della domanda nonché, in subordine, di ordinare al giudice di primo grado l'avvio di un nuovo procedimento in cui si dichiari la validità del contratto di leasing finanziario e si proceda a un nuovo calcolo degli obblighi economici rispettivi delle parti.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 6 Secondo ZH e KN il contratto è invalido poiché, tra l'altro, non contiene informazioni sul rischio di cambio.
- 7 ZH e KN sostengono che, salvo espressa richiesta del consumatore, non dovrebbero applicarsi al rapporto giuridico tra le parti del procedimento le disposizioni ungheresi le quali, al fine di porre rimedio alla situazione abusiva causata dalle variazioni del tasso di cambio, impongono l'applicazione del tasso di cambio ufficiale della Banca Nazionale di Ungheria in sostituzione del differenziale del tasso di cambio abusivo e prevedono che il calcolo degli obblighi economici sia basato su tale tasso di cambio ufficiale, ed escludono parimenti il ripristino della situazione originaria e ordinano la conversione in fiorini dei crediti derivanti dai contratti di mutuo.
- 8 ZH e KN ritengono che il giudice non possa modificare il contenuto di una clausola abusiva. Qualora le parti lo desiderino e lo richiedano, il contratto può essere dichiarato valido con l'eliminazione delle parti invalide. Di conseguenza, le clausole che hanno determinato l'invalidità del contratto non possono essere prese in considerazione, ma il consumatore è tenuto a corrispondere le rate mensili del leasing finanziario previste dal contratto fino al pagamento delle 120 rate.
- 9 L'AxFina non ha depositato una comparsa di risposta al ricorso per cassazione.

#### **Breve esposizione dei motivi del rinvio**

- 10 Secondo la giurisprudenza ungherese, le conseguenze principali e di identico rango da applicare in caso di invalidità sono il ripristino della situazione originaria (restitutio in integrum) e, se la causa di invalidità può essere eliminata, la dichiarazione di validità del contratto con effetti ex tunc. Qualora non fosse

possibile o auspicabile ripristinare la situazione precedente alla conclusione del contratto – a causa della sua irreversibilità, vuoi ab initio, vuoi a posteriori – e il contratto nemmeno possa essere dichiarato valido, il giudice dichiarerà l'efficacia del contratto fino all'emissione della pronuncia e, se necessario, ordinerà che il valore della prestazione rimasta senza corrispettivo sia compensato in termini monetari.

- 11 Secondo la Kúria, tra le conseguenze giuridiche dell'invalidità previste dal diritto ungherese, la dichiarazione di validità è quella che soddisferebbe debitamente gli interessi del consumatore e sarebbe altresì conforme ai principi sanciti dal diritto dell'Unione. Nel caso in cui non sia possibile dichiarare valido il contratto, si può procedere alla dichiarazione di efficacia dello stesso unitamente ad un calcolo degli obblighi economici rispettivi delle parti che rispetti il principio dell'arricchimento senza causa, il che soddisfa parimenti i requisiti indicati. Attraverso l'applicazione della dichiarazione di efficacia, il giudice non obbliga all'esecuzione del contratto invalido, ma si limita ad effettuare un calcolo degli obblighi economici rispettivi delle parti.
- 12 Nell'adottare la normativa ungherese in materia di tutela dei consumatori – che stabilisce il carattere abusivo tanto del differenziale del tasso di cambio applicato dagli istituti finanziari quanto delle clausole contrattuali su cui si basa il diritto di tali istituti di modificare unilateralmente il contratto –, il legislatore ha consapevolmente scelto di escludere il ripristino della situazione originaria dalle conseguenze giuridiche dell'invalidità. Pertanto, conformemente alla disposizione pertinente del diritto ungherese, la conseguenza giuridica dell'invalidità del contratto di leasing finanziario oggetto del procedimento principale può soltanto consistere, vuoi in una dichiarazione di validità del contratto, vuoi in una dichiarazione di efficacia dello stesso fino all'adozione della decisione.
- 13 Orbene, la Kúria ritiene che il fatto che il giudice intenda applicare in primo luogo la principale conseguenza giuridica prevista dal diritto ungherese, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, sia conforme all'obiettivo stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui l'equilibrio tra le parti deve essere ristabilito mantenendo contemporaneamente, come regola generale, la validità del contratto nel suo insieme.
- 14 Nella sentenza del 27 aprile 2023 nella causa C-705/21 AxFina Hungary (C-705/21, EU:C:2023:352), la Corte di giustizia ha già fornito indicazioni sulle conseguenze giuridiche che non devono applicarsi quando il contratto è dichiarato valido. Tuttavia, non ha affrontato tutte le questioni di interpretazione giuridica pertinenti, in particolare per quanto riguarda le conseguenze giuridiche applicabili. Infatti, la Corte non si è pronunciata su tutti gli elementi pertinenti delle conseguenze giuridiche che si possono dedurre, il che giustifica che essa risponda anche alle ulteriori questioni di interpretazione giuridica che si pongono nella presente controversia e che sono necessarie per emettere una decisione nel merito.

- 15 D'altra parte, nella sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell'annullamento del contratto) (C-520/21, EU:C:2023:478), pronunciata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice polacco, la Corte di giustizia ha affermato che il contratto di mutuo ipotecario non può sussistere dopo l'eliminazione delle clausole abusive ivi contenute e che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un'interpretazione del diritto nazionale secondo la quale l'istituto di credito ha il diritto di chiedere una compensazione eccedente il rimborso del capitale nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.
- 16 Tuttavia, il diritto ungherese attribuisce all'invalidità del contratto conseguenze giuridiche che differiscono dalle disposizioni del diritto polacco cui si fa riferimento la citata sentenza C-520/21. Le risposte fornite dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze pronunciate a seguito di decisioni di rinvio polacche (o di altri Stati membri) non sempre possono adattarsi al contesto giuridico ungherese, a causa delle divergenze tra le normative nazionali e tra gli strumenti di tutela giuridica applicati in materia di invalidità. La situazione giuridica è sostanzialmente diversa anche perché il legislatore ungherese ha adottato numerose norme dirette alla tutela dei consumatori e, in particolare, nel caso di contratti di mutuo stipulati con i consumatori ed espressi in valuta estera, per quanto riguarda il meccanismo di conversione relativo all'oggetto principale del contratto.
- 17 La Kúria sottolinea che non si devono prendere in considerazione con effetto erga omnes gli elementi enunciati nella giurisprudenza della Corte di giustizia che si riferiscono esclusivamente alla situazione giuridica esistente nel diritto di uno Stato membro. Infatti un'interpretazione contraria comporterebbe, tenuto conto del contesto normativo ungherese, la necessaria applicazione del diritto contra legem, che anche la Corte di giustizia ritiene preferibile evitare.
- 18 Secondo la Kúria, il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, modulato nella sua portata dai principi di equivalenza e di effettività, delimita l'interpretazione del diritto degli Stati membri alla luce del diritto dell'Unione. Ciò considerato, spetta al giudice nazionale vigilare che il consumatore si trovi, in definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita (sentenze nella causa C-705/21, punto 47, e C-472/20, punto 57).
- 19 Il fatto che il giudice abbia cercato di applicare in primo luogo la principale conseguenza giuridica prevista dal codice civile previgente, vale a dire la dichiarazione di validità del contratto, è conforme all'obiettivo stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui la finalità della direttiva è quella di ristabilire l'equilibrio tra le parti mantenendo contemporaneamente, come regola generale, la validità del contratto nel suo insieme, e non di dichiarare nullo ogni contratto contenente clausole abusive.

- 20 Poiché la causa dell'invalidità è la mancanza di trasparenza degli effetti sul consumatore dell'assunzione del rischio di cambio, detta causa può essere completamente eliminata nel contesto della dichiarazione di validità sollevando interamente il consumatore da tale rischio, in modo che non sia il consumatore a sopportarlo.
- 21 L'eliminazione della clausola contrattuale abusiva non costituisce una modifica vietata del contratto, poiché quest'ultimo può sussistere senza tale clausola. Non costituisce neppure una modifica della natura dell'oggetto principale di detto contratto. Non equivale all'esecuzione di un altro tipo di contratto (sentenza C-260/18, punti 35 e 45), dato che viene mantenuto il calcolo degli obblighi economici basato sulla valuta estera, solo che il rischio di cambio non è a carico del consumatore, bensì della banca. Per contro, consente di tutelare gli interessi del consumatore. Tale soluzione garantirebbe che la sanzione imposta sia efficace e proporzionata e, inoltre, garantisce il ripristino di un reale equilibrio tra le parti.
- 22 La Kúria ha inoltre sottolineato in precedenti decisioni che il consumatore, una volta debitamente informato, ha il diritto di rinunciare al sistema di tutela, di non invocare il carattere abusivo di una clausola e di non richiedere l'applicazione delle relative conseguenze giuridiche. Orbene, in mancanza di una siffatta dichiarazione da parte del consumatore, la sua volontà non è determinante per stabilire le modalità di applicazione delle conseguenze giuridiche dell'invalidità né per precisarne il contenuto.
- 23 La Kúria intende sviluppare la propria giurisprudenza in materia di conseguenze giuridiche al fine di allineare ai principi del diritto dell'Unione l'applicazione delle norme che prevedono la conversione in fiorini dei crediti derivanti da contratti di mutuo. Ritiene conforme all'obiettivo enunciato all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 la prassi degli operatori del diritto secondo cui, qualora il contratto sia invalido perché impone al consumatore il rischio di cambio, il giudice nazionale disapplica la legge che dispone che i crediti derivanti dai contratti di mutuo siano convertiti in fiorini applicando un tasso di cambio più elevato di quello in vigore al momento della stipula del contratto (e che prevede altresì che gli interessi siano calcolati sulla valuta nazionale).
- 24 Oltre alle conseguenze giuridiche sopra menzionate, la mancata applicazione delle disposizioni della normativa ungherese relative alla conversione in fiorini dei crediti derivanti dai contratti di mutuo consente di liberare interamente il consumatore da qualsiasi obbligo di pagamento derivante dalle clausole contrattuali abusive.
- 25 Di conseguenza, la Kúria ritiene necessaria un'interpretazione del diritto dell'Unione quanto alla conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 di un'interpretazione e di un'applicazione della normativa ungherese secondo cui, in caso di invalidità totale del contratto, il giudice nazionale dichiara, quale conseguenza giuridica dell'invalidità, la validità del contratto con effetto

retroattivo a partire dalla data della sua conclusione, eliminando le clausole contrattuali abusive attraverso le quali vengono fornite informazioni non trasparenti sul rischio di cambio e si addossa detto rischio al consumatore. In tal modo, siffatte clausole non comporterebbero più alcun obbligo per il consumatore (che non deve sopportare il rischio di cambio, assunto invece dall'istituto finanziario), mentre le altre clausole non abusive del contratto (obbligo di pagamento degli interessi e altri costi, ecc.) vincolano le parti in termini immutati.

- 26 Un'altra questione che si pone a tal riguardo è se il ragionamento della Corte di Giustizia esposto nella sentenza C-705/21 deve interpretarsi nel senso che è conforme al diritto dell'Unione solo un'applicazione del diritto nazionale tale per cui le parti si trovino nella situazione in cui si sarebbero trovate se il contratto che contiene le clausole abusive non fosse stato concluso. Si chiede pertanto se sia assolutamente da escludere la conseguenza giuridica dell'invalidità prevista dal diritto ungherese, vale a dire, l'applicazione della dichiarazione di validità, sebbene (contrariamente a quanto verificatosi nella causa decisa con la sentenza C-705/21), detta dichiarazione implichi l'eliminazione delle clausole contrattuali abusive e non una modifica del contenuto delle stesse.
- 27 Nel caso in cui l'interpretazione giuridica proposta – vale a dire, la dichiarazione di validità retroattiva del contratto con l'eliminazione delle clausole abusive – non sia compatibile con il diritto dell'Unione, la Kúria chiede alla Corte di giustizia di fornire ulteriori indicazioni interpretative su quali conseguenze giuridiche, con la loro corrispondente base dottrinale, basandosi direttamente sul diritto dell'Unione, debbano essere applicate nel caso di un contratto invalido in conseguenza del fatto di aver fornito informazioni non trasparenti sul rischio di cambio.
- 28 In considerazione della gravità delle questioni giuridiche sollevate nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Kúria invita la Corte di giustizia a prendere in considerazione la possibilità di pronunciarsi sulla presente causa nella formazione di Grande Sezione.